



Città *di* Spoleto
www.comunespoletto.gov.it

DIRETTIVA DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10/30/2016

Segreteria Generale

OGGETTO:	REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N.10 DEL 08.04.2013, TRASMISSIONE REPORTS SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE DETENUTE DIRETTAMENTE DALL'ENTE, PER L'ANNO 2015.
-----------------	--

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI gli articoli 107 e 108 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali e gli articoli 54 e 57 dello Statuto comunale;

COMUNICA

PREMESSA:

PRESO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 10 dell'8.04.2013 è stato approvato, secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012, il regolamento sul sistema dei controlli interni;

PRESO ATTO che, così come indicato dal suddetto regolamento, gli uffici comunali preposti predispongono per ciascuna società partecipata specifici report da trasmettere all'attenzione della Giunta Comunale;

DATO ATTO che i dati raccolti dall'ufficio CONTR sono stati riportati e trascritti, per tutte le società partecipate non quotate detenute direttamente dall'Ente, nelle seguenti apposite schede, unite a questa comunicazione:

1. AZIENDA SERVIZI SPOLETO S.P.A.
2. UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.
3. UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
4. VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

SI EVIDENZIA, inoltre, che non sono stati riportati nella presente direttiva i report del 2° semestre 2015 della società P.R.T. S.R.L. in liquidazione e dell'AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L., per le seguenti motivazioni:

1. AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L.: nel secondo semestre 2015 non si è tenuta alcuna assemblea ordinaria/straordinaria dei soci;

2. P.R.T. S.R.L. in liquidazione: in attesa di ricevere dal liquidatore della società, dott. Luchetti Fabrizio, i verbali dell'assemblea ordinaria dei soci del 22 e 30 dicembre 2015, già sollecitati dall'ufficio CONTR, pertanto, le decisioni assunte dall'assemblea dei soci nelle sedute del 22 e 30.12.2015 saranno comunicate alla Giunta Comunale con successivo atto ad integrazione del presente.

DATO ATTO che per ciascuna società partecipata sono state effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. Convocazione Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci
2. O.d.G. Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci
3. Decisioni assunte e verbalizzate dall'Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci
4. Delibere approvate dall'Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci
5. Monitoraggio statuto e/o relativi aggiornamenti



Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it

DIRETTIVA DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10/30/2016

6. Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate
7. Monitoraggio sullo stato di attuazione sugli obiettivi gestionali assegnati alle società partecipate

DATO ATTO che, oltre alle schede di tutte le società partecipate detenute direttamente dall'Ente, si è provveduto a redigere un'apposita scheda anche per l'istituzione A.T.I.3 Umbria.

Tutto ciò premesso, si trasmettono i seguenti report di ciascuna società partecipata non quotata, di cui l'Ente detiene direttamente quote di partecipazione diretta, e dell'Istituzione A.T.I.3 Umbria:

- All. 1- Report 2° semestre 2015 - Convocazioni, O.d.G., Verbali, Delibere assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- All. 2- Report annuale modifiche dello statuto delle società partecipate;
- All. 3- Report annuale sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e sugli obiettivi gestionali assegnati alle stesse.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angelarita Antonelli

Il Segretario Generale

Dott. Mario Ruggieri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

- gli articoli 107 e 108 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- gli articoli 54 e 57 dello Statuto comunale;

EMANA LA SEGUENTE

COMUNICAZIONE

Prende atto e la rinvia all'ufficio proponente per il completamento dell'iter.

VISTO

Il SEGRETARIO GENERALE

Mario Ruggieri

Il SINDACO

Fabrizio Cardarelli

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	N. 03 del 03.07.2015 Assemblea Ordinaria	- Nota A.SE. Spoleto spa ns. prot. n. 29.093 del 24.06.2015 - Nota A.SE. Spoleto spa ns. prot. n. 29.904 del 30.06.2015	Richiesta del Collegio Sindacale di convocazione assemblea dei soci entro il giorno 06.07.2015 - 1° Conv. 03.07.2015 ore 17.00; - 2° Conv. 06.07.2015 ore 10.00.	1) Nomina Amministratore Unico A.SE. Spoleto spa e determinazione compenso; 2) Varie ed eventuali.	Verbale assemblea ordinaria n. 03 L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Luglio alle ore 17.00, presso la sede Direzionale di A.Se. Spoleto spa in Via dei Filosofi 59, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.Se. Spoleto s.p.a. P.to 1 O.d.G.) - Nominato Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto spa, Ing. Giuseppe Scatolini; - Determinato compenso lordo annuo da corrispondere all'Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto spa in €. 17.714,40; P.to 2 O.d.G.) Informativa del Presidente dell'Assemblea, dott. Angelo Musco: - il Presidente analizza la situazione economico-finanziaria alla luce degli stanziamenti previsti nel Bilancio Comunale; - il Presidente segnala che il livello dei crediti insoluti ha costretto l'azienda a sospendere tutti i pagamenti scaduti a marzo/aprile; - il Presidente rappresenta la situazione dei tre dipendenti A.SE comandati presso la Procura della Repubblica di Spoleto, auspicando che sia il Comune a farsi carico di formalizzare la questione; - il Presidente relaziona in merito alla nota del sindacato Uiltec nella quale si asserisce che l'azienda faccia utilizzare mezzi non in regola e che i lavoratori non siano stati adeguatamente informati. Alla nostra risposta con cui rigettiamo le presunte irregolarità, a mio avviso, affermazioni penalmente rilevanti; - Il Presidente infine relaziona in merito ai comportamenti tenuti sul posto di lavoro dal dipendente Valentini. Conclude che debba essere adottato un provvedimento di licenziamento nei suoi confronti senza preavviso per giusta causa.	N. 01 del 03.07.2015 (P.to 1 O.d.G. Nomina A.U.) N. 02 del 03.07.2015 (P.to 1 O.d.G. - Determinazione compenso)
2	N. del 23.12.2015 Assemblea Ordinaria	- Nota A.SE. Spoleto spa ns. prot. n. 58.680 del 04.12.2015 - Nota A.SE. Spoleto spa ns. prot. n. 60.393 del 15.12.2015	- 1° Conv. 15.12.2015 ore 15.30; - 2° Conv. 16.12.2015 ore 15.30. Assemblea posticipata alla settimana successiva - 1° Conv. 23.12.2015 ore 09.00; - 2° Conv. 24.12.2015 ore 09.00.	1) Comunicazioni Amministratore Unico; 2) Esame bilancio provvisorio della società al 31.12.2015 e valutazioni conseguenti; 3) Varie ed eventuali. 1) Comunicazioni Amministratore Unico; 2) Esame bilancio provvisorio della società al 31.12.2015 e valutazioni conseguenti; 3) Varie ed eventuali.	Verbale in corso di acquisizione.	

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 07.09.2015</u>	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 38.870 del 27.08.2015;	- 1° Conv. 07.09.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 07.09.2015 ore 16.30;	1) Progetto VUS di adeguamento impianto di selezione di Casone; 2) Protocollo intesa Agenzia Forestale Regionale; 3) Ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 sull'AURI; 4) Determinazioni in materia di Bilancio 2015; 5) Varie ed eventuali.	L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di Settembre alle ore 16.30, presso la sede dell'Ente sita in Foligno, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria. P.to 1 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti delibera di approvare il progetto preliminare di adeguamento dell'impianto di selezione di Casone; - Di invitare la VUS spa a predisporre gli atti conseguenti relativi alla progettazione e realizzazione dell'intervento; P.to 2 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti delibera di approvare l'allegato "Protocollo di intesa per l'affidamento di servizi in materia di gestione e manutenzione dei punti di prelievo idrico" tra ATI3, VUS spa e Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con le modifiche richieste dai Sindaci in particolare agli artt. 5) e 9), di seguito riportati: ARTICOLO 1) L'ATI 3 dell'Umbria esprime con la sottoscrizione del presente atto la direttiva al gestore VUS spa di affidare alla Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria i servizi riconducibili a: 1. Interventi di manutenzione ambientale delle aree dei punti di prelievo idrico consistenti in: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle superficie limitrofe ai punti di prelievo idrico; Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edili contenenti i punti di prelievo idrico; Manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni a tutela dei punti di prelievo idrico; 2. Ulteriori eventuali servizi individuati dal gestore VUS spa compatibili con l'attività istituzionale della Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria; ARTICOLO 5) La VUS spa in esito alla approvazione del Bilancio definisce il budget da impegnare e stabilisce preventivamente il costo dei singoli interventi per i servizi della Agenzia Forestale Regionale di cui all'articolo 1) che precede.	N. 10 del 07.09.2015 (P.to 1 O.d.G.) N. 11 del 07.09.2015 (P.to 2 O.d.G.)

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 07.09.2015	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 38.870 del 27.08.2015;	- 1° Conv. 07.09.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 07.09.2015 ore 16.30;	1) Progetto VUS di adeguamento impianto di selezione di Casone; 2) Protocollo intesa Agenzia Forestale Regionale; 3) Ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 sull'AURI; 4) Determinazioni in materia di Bilancio 2015; 5) Varie ed eventuali.	<p>CONTINUA:</p> <p>ARTICOLO 9) Il rendiconto della gestione approvato dalla VUS spa verrà effettuato a consuntivo sulla base della manodopera effettivamente impegnata, applicando i costi unitari preliminarmente comunicati dalla Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria sia per manodopera che per utilizzo dei mezzi in dotazione, salvo il costo di eventuali materiali impiegati.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti approva l'allegato ordine del giorno (Allegato A) - Delega il Presidente, Vice Presidente e Direttore a rappresentare quanto richiesto con lo stesso ordine del giorno in tutte le sedi competenti; - Dichiaro il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000, e di trasmetterlo al Presidente del CAL e ai Presidenti degli ATI della Regione Umbria e di pubblicarlo sul sito internet dell'ente.</p> <p>Allegato A: I Sindaci formulano all'unanimità le seguenti proposte/indicazioni: 1) Lo Statuto dovrà prevedere in attuazione dell'art.9 comma 4) della L. r. che l'Assemblea organizza i propri lavori attraverso le articolazioni coincidenti con l'Assemblea ex ATI con i seguenti compiti: proposta all'Assemblea / Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze fissate dalla L.R. n. 11/2013, in materia di: - Piano d'Ambito; - Tariffe; - Procedure e modalità di affidamento del servizio. L'Assemblea generale potrà discostarsi dalla proposta dell'articolazione territoriale solo a maggioranza assoluta dei Comuni e della popolazione della Regione; 2) Previsione nello Statuto che la modulazione delle tariffe, trattandosi di obbligo di legge nazionale, avvenga per ambiti territoriali di riferimento dei relativi Gestori fino all'approvazione del Piano regionale dell'Idrico e dei Rifiuti;</p>	N. 12 del 07.09.2015 (P.to 3 O.d.G.)

ALLEGATO 1
REPORT 2° SEMESTRE 2015

1	<p>Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 07.09.2015</p>	<p>- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 38.870 del 27.08.2015;</p>	<p>- 1° Conv. 07.09.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 07.09.2015 ore 16.30;</p>	<p>1) Progetto VUS di adeguamento impianto di selezione di Casone; 2) Protocollo intesa Agenzia Forestale Regionale; 3) Ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 sull'AURI; 4) Determinazioni in materia di Bilancio 2015; 5) Varie ed eventuali.</p>	<p>CONTINUA:</p> <p>3) Previsione nello Statuto del principio di perequazione/proporzione dei canoni di concessione del servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. n. 43/1997 e qualora previsti di quelli del servizio rifiuti, al fine del finanziamento dei costi dell'AURI, come definiti dalla ricognizione prevista dalla L.R. n. 11/2013, in modo che gli stessi gravino in maniera proporzionale sui territori in base ai costi "conferiti" da ciascun ATI all'AURI;</p> <p>4) Previsione nello Statuto di una articolazione strutturale dell'AURI in sedi territoriali (le attuali) quali strutture indispensabili decentrate di supporto territoriale agli organi dell'AURI e di regolazione e controllo sui rispettivi Gestori sul territorio, nonché di relazione e interlocuzione con gli utenti e i soggetti istituzionali e sociali locali;</p> <p>5) Individuazione della sede attuale dell'ATI3 in Foligno quale sede legale dell'AURI in ragione della sua centralità regionale e della sua adeguatezza funzionale (m2 450 con sala assemblee di n. 100 posti)</p> <p>3) Previsione nello Statuto del principio di perequazione/proporzione dei canoni di concessione del servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. n. 43/1997 e qualora previsti di quelli del servizio rifiuti, al fine del finanziamento dei costi dell'AURI, come definiti dalla ricognizione prevista dalla L.R. n. 11/2013, in modo che gli stessi gravino in maniera proporzionale sui territori in base ai costi "conferiti" da ciascun ATI all'AURI;</p> <p>4) Previsione nello Statuto di una articolazione strutturale dell'AURI in sedi territoriali (le attuali) quali strutture indispensabili decentrate di supporto territoriale agli organi dell'AURI e di regolazione e controllo sui rispettivi Gestori sul territorio, nonché di relazione e interlocuzione con gli utenti e i soggetti istituzionali e sociali locali;</p> <p>5) Individuazione della sede attuale dell'ATI3 in Foligno quale sede legale dell'AURI in ragione della sua centralità regionale e della sua adeguatezza funzionale (m2 450 con sala assemblee di n. 100 posti)</p>
---	--	--	--	---	---

ALLEGATO 1
REPORT 2° SEMESTRE 2015

1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 07.09.2015	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 38.870 del 27.08.2015;	- 1° Conv. 07.09.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 07.09.2015 ore 16.30;	1) Progetto VUS di adeguamento impianto di selezione di Casone; 2) Protocollo intesa Agenzia Forestale Regionale; 3) Ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 sull'AURI; 4) Determinazioni in materia di Bilancio 2015; 5) Varie ed eventuali.	CONTINUA: 6) Previsione nello Statuto, con disciplina nel regolamento di organizzazione, di una struttura direzionale dell'AURI in ossequio all'art. 18 comma 10 della L.R. n. 11/2013, di tipo collegiale (Ufficio di Direzione) con responsabilità individuali per quanto riguarda tutte le problematiche, personale incluso, di gestione della struttura territoriale e di proposta tecnica-istruttoria proveniente dai territori (quale tariffe, affidamento, controlli) agli organi dell'AURI, e con responsabilità collegiale per quanto riguarda le questioni di natura regionale (Bilancio, Conto Consuntivo, elaborazione Piano d'Ambito Regionale, altro di rilevanza regionale); 7) Articolazione del Bilancio dell'AURI con una gestione per centri di costo complessivi riferiti alle sedi territoriali, fermi i costi di natura comune regionale. I Sindaci dell'ATI3 danno mandato al Presidente dell'ATI3 pro-tempore di rappresentare tutto quanto sopra al Presidente del Cal e di relazionarsi con il medesimo al fine del buon esito di quanto esposto nel presente documento. P.to 4 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti approva l'allegato A) di rimodulazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito dell'ATI 3 Umbria a parità di costi e di attuazione temporale sulla base delle richieste del Comune di Gualdo Cattaneo e della VUS SpA per il Comune di Nocera Umbra.	N. 13 del 07.09.2015 (P.to 4 O.d.G.)
2	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 16.10.2015	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 43.594 del 25.09.2015	- 1° Conv. 16.10.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 16.10.2015 ore 16.00.	1) Riforme endoregionali con particolare riferimento alle Unioni dei Comuni e alla Legge 56/2014; 2) Varie ed eventuali.	L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 16.00, presso la sede dell'Ente sita in Foligno, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria. I Sindaci, facendo seguito all'incontro del 26 agosto scorso con l'Assessore Regionale alle riforme prof. Antonio Bartolini, hanno discusso sulle riforme endoregionali con particolare riferimento alle Unioni dei Comuni e alla Legge n. 56/2014 (Legge Del Rio) con la quale il legislatore ha provveduto al riordino delle competenze delle aree vaste. La presente legge detta le disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.	(P.to 1 O.d.G.) Al termine della discussione la seduta dell'Assemblea dei Sindaci si chiude senza aver deliberato in merito.

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
3	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 11.11.2015	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 48.140 del 21.10.2015	- 1° Conv. 10.11.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 11.11.2015 ore 15.30.	1) Rinnovo Convenzione Consorzio di Bonifica; 2) Piani Finanziari Comunali servizio rifiuti; 3) Rinnovo Collegio Revisori dei Conti; 4) Equilibri di Bilancio – Variazioni di Bilancio; 5) Funzioni in materia sociale e turismo ai sensi della L.R. 11/2013; 6) Agevolazioni tariffarie S.I.I. 2015/2016; 7) Varie ed Eventuali.	<p>CONTINUA: e congruità dei costi; - Di dare mandato alla V.U.S. S.p.A. di procedere con sollecitudine all'avvio del confronto con i Comuni per definire il costo del servizio da imputare al Bilancio comunale 2016; - Di dare atto della scadenza del termine triennale di moratoria dei costi del servizio per i Comuni minori della Valnerina e quindi invitare la V.U.S. S.p.A. all'adeguamento dei rispettivi costi per gli stessi Comuni; - Di notificare ai Comuni dell'ATI3 e alla V.U.S. S.p.A. la presente Deliberazione e di pubblicarla sul sito internet dell'Ente.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti delibera di rinnovare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATI 3 con i seguenti esperti: • Dr. Pambuffetti Roberto, Dr. commercialista in Foligno, Presidente; • Dott.ssa Palessandolo Francesca Maria, Dr. Commercialista in Spoleto, Membro; • Dr. Perla Gian Luigi, Dr. Commercialista in Norcia, Membro. - Di confermare il compenso attribuito ai precedenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti; - Di dare atto che dal momento della costituzione dell'AURI il Collegio resta in carica per le restanti funzioni dell'ATI 3 (sociale e turismo); - Di notificare agli interessati il presente provvedimento invitando il Presidente a convocare la prima riunione del Collegio.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti delibera di approvare le seguenti proposte di variazione generale al Bilancio di Previsione (Vedasi allegato); - Di dare atto che le variazioni al Bilancio di Previsione 2015 sono effettuate nel rispetto del mantenimento degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. n. 267/2000; - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente</p>	<p>N. 16 del 11.11.2015 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p>N. 17 del 11.11.2015 (P.to 4 O.d.G.)</p>

ALLEGATO 1
REPORT 2° SEMESTRE 2015

3	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 11.11.2015	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 48.140 del 21.10.2015	- 1° Conv. 10.11.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 11.11.2015 ore 15.30.	1) Rinnovo Convenzione Consorzio di Bonifica; 2) Piani Finanziari Comunali servizio rifiuti; 3) Rinnovo Collegio Revisori dei Conti; 4) Equilibri di Bilancio – Variazioni di Bilancio; 5) Funzioni in materia sociale e turismo ai sensi della L.R. 11/2013; 6) Agevolazioni tariffarie S.I.I. 2015/2016; 7) Varie ed Eventuali.	CONTINUA: P.to 7 O.d.G.) - L'assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti delibera di autorizzare la VUS spa a ricevere i rifiuti organici della SIA spa per i Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, conformi alla caratterizzazione di legge; - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente e di notificarlo alla VUS spa, alla SIA spa e ai Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.	N. 20 del 11.11.2015 (P.to 7 O.d.G.)
----------	---	---	--	---	--	---

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<p>Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 18.12.2015</p>	<p>- Nota Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 47.792 del 19.10.2015;</p> <p>- Nota Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 52.366 del 06.11.2015; Comunicazione rinvio assemblea a data da destinarsi;</p> <p>- Nota Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 55.633 del 20.11.2015;</p>	<p>- 1° Conv. 13.11.2015 ore 15.30; - 2° Conv. 14.11.2015 ore 15.30.</p> <p>- 1° Conv. 18.12.2015 ore 10.30; - 2° Conv. 19.12.2015 ore 10.30.</p>	<p>PARTE STRAORDINARIA 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl; 2) Modifiche Statuto Sociale di Umbria Digitale Scarl.</p> <p>PARTE ORDINARIA 1) Relazione Semestrale ex art. 23 comma 3 dello Statuto Societario; 2) Riordino Filiera ICT Regionale – Aggiornamenti; 3) Gradimento ex art. 10 dello Statuto Sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl; 4) Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.</p> <p>PARTE STRAORDINARIA 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl; 2) Modifiche Statuto Sociale di Umbria Digitale Scarl.</p> <p>PARTE ORDINARIA 1) Relazione Semestrale ex art. 23 comma 3 dello Statuto Societario; 2) Piano Triennale delle attività 2016-2018 (Piano industriale 2016-2018); 3) Piano annuale delle attività 2016 (Budget 2016);</p>	<p>Verbale assemblea ordinaria n. 01 L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 10.30, presso l'Hotel Giò, sito in Perugia in Via Ruggero D'Andreotto, 19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci di Umbria Digitale S.c. a r.l.</p> <p>PARTE STRAORDINARIA P.to 1 O.d.G.) L'Assemblea dei soci D E L I B E R A 1.a) - di addvenire alla fusione per incorporazione della Società "HiWeb S.R.L." con Socio Unico nella Società "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l." fusione da attuarsi con annullamento, senza sostituzione, di tutte le partecipazioni costituenti il capitale della incorporanda, ricorrendo i presupposti tutti previsti dall'art. 2505 C.C., essendo il capitale sociale di quest'ultima, interamente posseduto dalla incorporante, con integrale approvazione, senza riserve od eccezioni, del relativo progetto, depositato ed iscritto a norma di legge, con tutti i suoi allegati, da avere esecuzione dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese e decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2500 novies C.C., stante il carattere eterogeneo della fusione, quanto alla incorporanda; 1.b) - di delegare il Presidente, in sede di fusione, a curare la volturazione ed intestazione in capo alla incorporante, di tutti i beni, di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, atti, contratti, depositi, cauzioni, situazioni giuridiche attive e passive, liti in corso ed instaurande, provvedimenti amministrativi e quant'altro intestato o intitolato alla incorporanda e comunque di qualsiasi situazione giuridica interessata dalla successione della incorporante in quest'ultima, con esonero da ogni responsabilità o ingerenza per gli uffici ed i soggetti interessati; 1.c) - di autorizzare l'Amministratore Unico o suo procuratore speciale, ad intervenire all'atto di fusione, con tutti i poteri all'uopo occorrenti, senza eccezioni o riserve, al fine di dare completa esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2500 novies C.C., alla presente delibera, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, anche con riferimento al rilascio di mandato speciale.". Il Presidente dà atto che dopo votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera VIENE APPROVATA con il voto favorevole dei Soci: Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Montecchio, Comune di Spoleto, portatori di quote per complessivi Euro 3.312.623,99 pari al 82,81559025% del capitale e l'astensione per le motivazioni espresse dei Soci: Provincia di Terni, Comuni di Terni, di Valfabbrica, di Città della Pieve.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) L'Assemblea dei soci D E L I B E R A le modifiche al testo dello statuto sociale. Il Presidente dà quindi atto che dopo votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera viene approvata - con il voto favorevole dei Soci REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI TERNI, Comune DI Perugia, Comune di Spoleto, Comune di Montecchio,</p>	<p>Delib. n. 1 Del 18.12.2015 (P.to 1 O.d.G. Assemblea Straordinaria)</p> <p>Delib. n. 2 Del 18.12.2015 (P.to 2 O.d.G. Assemblea Straordinaria)</p>

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 18.12.2015			<p>CONTINUA</p> <p>4) Convenzione tra i soci per l'esercizio del Controllo Analogo congiunto ex art. 30 dello statuto sociale;</p> <p>5) Riordino Filiera ICT Regionale – Aggiornamenti;</p> <p>6) Gradimento ex art. 10 dello Statuto Sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl;</p> <p>7) Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.</p>	<p>CONTINUA</p> <p>portatori complessivamente di quote pari al 83,61109725% e con l'astensione dei Soci Comune di Terni, Comune di Valfabbrica, Comune di Città della Pieve e Comune di Umbertide.</p> <p>PARTE ORDINARIA</p> <p>P.to 1 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, all'unanimità delibera di approvare la Relazione semestrale ex art. 23, comma 3 dello Statuto sociale così come illustrata e depositata agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, all'unanimità delibera di approvare il Piano Triennale delle attività 2016-2018 (Piano Industriale 2016-2018) ex art. 23, comma 2 dello Statuto sociale e depositata agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, all'unanimità delibera di approvare il Piano annuale delle attività 2016 (Budget 2016) così come contenuto nel Piano Triennale delle attività 2016-2018 (Piano Industriale 2016-2018) ex art. 23, comma 2 dello Statuto sociale, che prevede la conferma dell'importo della quota consortile versata dai Soci nell'anno 2015.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, all'unanimità delibera di approvare il modello di convenzione tra i soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto ex art. 30 dello statuto sociale.</p> <p>P.to 5 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, il quale ricorda ai presenti come, con le odierne operazioni societarie straordinarie, il percorso di riordino della filiera ICT può dirsi quasi completo, in quanto si prevede di concludere il trasferimento a Umbria Digitale delle competenze e delle funzioni esercitate in materia di informatizzazione e digitalizzazione della PP.AA. Di Umbria Servizi Innovativi spa entro i primi mesi dell'anno 2016 con la stipula dell'accordo di mobilità del personale tra Umbria Digitale Scarl e Usi spa ai sensi dell'art. 1 comma 563 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014). L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Amministratore Unico in materia di riordino della filiera ICT regionale.</p>	<p>Delib. n. 1 Del 18.12.2015 (P.to 1 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p> <p>Delib. n. 2 Del 18.12.2015 (P.to 2 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p> <p>Delib. n. 3 Del 18.12.2015 (P.to 3 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p> <p>Delib. n. 4 Del 18.12.2015 (P.to 4 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p> <p>Delib. n. 5 Del 18.12.2015 (P.to 5 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p>

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 18.12.2015				<p>CONTINUA</p> <p>P.to 6 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, all'unanimità delibera di esprimere ex art. 10 dello statuto il gradimento all'ingresso di tutti i Comuni ex soci del Consorzio S.I.R. Umbria che hanno deliberato l'adesione ad Umbria Digitale Scrl successivamente alla costituzione di quest'ultima.</p> <p>P.to 7 O.d.G.) L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, dott. Bigaroni, il quale richiamando quanto disposto dall'art. 24 dello statuto dell'organo di controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, inoltre l'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. A questo punto chiede la parola il rappresentante della Regione per far presente che, dovendo la nomina dei sindaci essere condivisa tra i vari Soci, l'iter di consultazione è tuttora in corso ed alla data odierna la Regione non è in grado di presentare la relativa proposta di nomina. Conseguentemente, prosegue il rappresentante regionale, si chiede all'Assemblea di deliberare un rinvio per quanto riguarda la nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso.</p> <p>Dopo approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinviare la nomina dell'organo di controllo e la determinazione del relativo compenso, all'Assemblea dei Soci da convocarsi alla prossima seduta assembleare; - dare fin d'ora mandato all'Amministratore Unico affinché lo stesso provveda agli adempimenti relativi alla convocazione della suddetta Assemblea. 	<p>Delib. n. 6 Del 18.12.2015 (P.to 6 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p> <p>Delib. n. 7 Del 18.12.2015 (P.to 7 O.d.G. Assemblea Ordinaria)</p>

ALLEGATO 1

REPORT 2° SEMESTRE 2015

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.09.2015</u>	<p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 28.552 del 22.06.2015</p> <p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 31.700 del 13.07.2015</p> <p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 32.584 del 16.07.2015</p> <p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 43.002 del 23.09.2015</p>	<p>- 1° Conv. 30.06.2015 ore 18.30; - 2° Conv. 15.07.2015 ore 17.00.</p> <p>Rinvio assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti, già prevista in 2° convocazione il 15.07.2015 ore 17.00, al giorno 28.07.2015 ore 17.00. Stesso O.d.G..</p> <p>Aggiunta all'O.d.G. dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 28.07.2015 ore 17.00: Adeguamento Piano di Ristrutturazione ex art. 67 comma 3° lettera d) L.F.</p> <p>- 1° Conv. 29.09.2015 ore 18.00.</p>	<p>Parte Straordinaria: 1) Modifiche Statuarie.</p> <p>Parte Ordinaria: 1) Bilancio dell'esercizio 2014. Approvazione; 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società. Determinazioni.</p> <p>Parte Straordinaria: 1) Modifiche art. 4 e 18 dello Statuto.</p> <p>Parte Ordinaria: 1) Bilancio dell'esercizio 2014. Approvazione; 2) Adeguamento Piano di Ristrutturazione ex art. 67 comma 3° lettera d) L.F.. 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società. Determinazioni;</p>	<p>Il giorno 28.07.2015 Il PRESIDENTE CAPORIZZI, constatata l'assenza dei soci, dichiara l'Assemblea deserta.</p> <p>Verbale di assemblea L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18.00, presso la sede di Umbria TPL e Mobilità spa sita in Perugia, Strada Santa Lucia 4, si è riunita regolarmente convocata l'Assemblea Ordinaria di Umbria TPL e Mobilità spa.</p> <p>Parte Ordinaria P.to 1 O.d.G.) Con voti unanimi favorevoli 4 su 4 presenti e votanti, l'Assemblea dei soci delibera di: a) approvare il bilancio della società al 31.12.2014, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del revisore legale, relazione del collegio sindacale, agli atti della società; b) destinare il risultato di esercizio pari ad €. 3.150.284,51 a copertura delle perdite pregresse;</p>	N. 01 del 29.09.2015 (P.to 1 O.d.G.)

ALLEGATO 1

REPORT 2° SEMESTRE 2015

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.09.2015</u>				<p>CONTINUA</p> <p>Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale evidenzia che si è verificata una delle cause di revoca per giusta causa dell'incarico esterno di revisore legale. Nello specifico "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge" - punto i) dell'art. 4 del DM 28.12.2012 n. 261 – non risultando essere la società più tenuta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) Con voti unanimi favorevoli 4 su 4 presenti e votanti, l'Assemblea dei soci delibera di approvare il Piano di Ristrutturazione, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidio della partecipata ROMA TPL per l'incasso dei crediti vantati nei confronti della stessa partecipata e dell'altro socio Consorzio Cotri; - Concreta, definitiva attuazione degli interventi della Regione, già previsti nel piano di ristrutturazione a suo tempo approvato, per i rimborsi degli oneri, impropriamente ricaduti su Umbria TPL e Mobilità spa per fatti ante fusione, quali gli esborsi riferiti al lodo Cogemar ed al contenzioso fiscale 2001/2008 ex FCU; - Ripetizione, nel tempo, delle anticipazioni di casse e/o prestiti concessi nei decorsi anni da alcuni soci (Regione Umbra/Provincia di Perugia), in ragione delle effettive necessità finanziarie della società, così come previsto nel nuovo piano; - Mantenimento delle linee di credito attualmente disponibili per la società, con impegno ad una progressiva riduzione in ragione delle dinamiche dei flussi di cassa dei rientri dei crediti verso le partecipate romane. Sempre per quanto attiene ai rapporti e 7° obbligazioni con il sistema bancario, il nuovo piano prefigura le seguenti richieste da parte della società: <ul style="list-style-type: none"> a) Armonizzazione tasso di interesse per esposizioni bancarie a breve 3%; b) Rimborso delle residue esposizioni bancarie a breve, di entità molto contenuta, in concomitanza con l'incasso delle fatture oggetto di sconto; c) Rimborso di eventuali, ulteriori esposizioni bancarie a breve per altre anticipazioni, non rientranti nei limiti di fido concessi alla società, in 24 mesi, a partire dal 01.01.2016; d) Rimborso, in alternativa, della esposizione bancaria a breve non soddisfatta, attraverso un piano di ammortamento della durata di anni 15, dal 01.01.2018. 	N. 02 del 29.09.2015 (P.to 2 O.d.G.)

ALLEGATO 1						
REPORT 2° SEMESTRE 2015						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.09.2015</u>				<p>CONTINUA</p> <p>P.to 3 O.d.G.) Con voti unanimi favorevoli 4 su 4 presenti e votanti, l'Assemblea dei soci delibera di: A nominare membri del Consiglio di Amministrazione della società per i prossimi tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2017, i sigg.ri: . Lucio Caporizzi Presidente; - Stefano Mazzoni Consigliere - Delia Adriani Consigliere - Stefania Nichinonni Consigliere - Francesco Longhi Consigliere b) confermare per i membri del CdA la renumerazione di seguito indicata: Presidente €. 25.000/anno Consiglieri €. 15.000/anno c) di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti ai membri del CdA aventi un rapporto di lavoro dipendente con gli Enti soci verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni di legge.</p> <p>L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18.00, presso la sede di Umbria TPL e Mobilità spa sita in Perugia, Strada Santa Lucia 4, innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, Notaio in Perugia, si è validamente costituita l'assemblea straordinaria.</p>	N. 03 del 29.09.2015 (P.to 3 O.d.G.)

ALLEGATO 1

REPORT 2° SEMESTRE 2015

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
2	<u>Assemblea Straordinaria dei Soci del 29.09.2015</u>	- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 43.002 del 23.09.2015	- 1° Conv. 29.09.2015 ore 18.00.	Parte Straordinaria: 1) Modifiche art. 4 e 18 dello Statuto.	Parte Straordinaria P.to 1 O.d.G.) Modifiche art. 4 e 18 dello Statuto. Tra gli intervenuti si apre una approfondita discussione alla quale si unisce il contributo dei consulenti della società presenti e ammessi ai lavori, nonché dei membri del Collegio Sindacale. Al termine del confronto non vengono assunte deliberazioni formali e agli amministratori è fatta esclusivamente raccomandazione di riconvocare l'assemblea straordinaria sul medesimo ordine del giorno, qualora risulti condivisione e certezza sugli strumenti di e autonomia del nuovo ramo di attività da intraprendere, nonché conformi deliberazioni da parte dei componenti organi degli Enti Territoriali soci.	L'assemblea straordinaria non delibera in merito al P.to 1 Od.G. (È fatta raccomandazione di riconvocare l'assemblea straordinaria sul medesimo O.d.G.)

ALLEGATO 1

REPORT 2° SEMESTRE 2015

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 13.07.2015	- Nota V.U.S. spa ns. prot. n. 26.568 del 10.06.2015.	- 1° Conv. 30.06.2015 ore 08.00; - 2° Conv. 13.07.2015 ore 16.00.	1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e relazioni accompagnatorie; 2) Bilancio Consolidato al 31.12.2014. Presa d'atto; 3) Nomina Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	<p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI procede alla illustrazione dei documenti che costituiscono il bilancio di esercizio al 31/12/2014, relazionando sui dati economici/patrimoniali e rappresentando le principali linee di intervento che hanno caratterizzato aziendali l'esercizio 2014, rimandando alla Relazione sulla Gestione, parte integrante e sostanziale del documento di Bilancio al 31/12/2014.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 10 Soci presenti e votanti, D E L I B E R A di: 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e i relativi documenti che lo compongono, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e che, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono conservati agli atti dell'azienda; 2. di dare atto che il bilancio di esercizio al 31/12/2014 si chiude con un Utile di esercizio € 944.092; 3. di destinare l'utile di esercizio conseguito, pari ad € 944.092 per l'intera quota a riserva straordinaria, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI, con riferimento al Bilancio Consolidato del Gruppo Vus spa chiuso al 31.12.2014, presentato ai Soci, invita a prendere atto della presentazione. DOPO di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 10 Soci presenti e votanti, prende ATTO della presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Vus spa al 31.12.2014.</p> <p>Con riferimento agli argomenti iscritti ai punti 3), 4) e 5) dell'O.d.G., l'Assemblea Ordinaria dei Soci, a voti unanimi dei n. 10 Soci presenti e votanti, rinvia alla prossima seduta. IL PRESIDENTE SALARI, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. alle ore 17.50 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	<p>Delib. N. 3 del 13.07.2015 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>Delib. N. 4 del 13.07.2015 (P.to 2 O.d.G.)</p>

ALLEGATO 1

REPORT 2° SEMESTRE 2015

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
2	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 27.08.2015</u>				<p>CONTINUA Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, DELIBERA di: 1. - nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avvocato Maurizio Salari; 2. - dare atto che la carica avrà scadenza alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) IL PRESIDENTE richiama le normative applicabili in materia di determinazione dei compensi dei componenti il C.d.A. delle società a partecipazione pubblica: art. 1 commi 725 e 726 della legge (Finanziaria 2007) n. 296/2006 e ss.mm. e ii; art. 6 comma 6 del dl.78/2010 convertito dalla L. 122/2010; artt. 4, commi 5 e 4, e 5, comma 9, del dl. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e ss.mm. e ii. Per cui l'ammontare lordo annuo, onnicomprensivo, dei compensi per le cariche di cui trattasi è di € 22.939,22 per il Presidente; di € 19.662,87 per ciascun consigliere di Amministrazione, fermo restando che, trattandosi di dipendenti comunali, sussiste nei loro confronti l'obbligo di riversare i detti compensi all'Amministrazione di appartenenza. Dopo di che a voti unanimi dei n. 9 Soci presenti e votanti, DELIBERA di: 1. attribuire ai componenti il C.d.A. il compenso annuo lordo, onnicomprensivo nella seguente misura: - Presidente: € 22.939,22 (importo lordo mensile pari a € 1911,60 per 12 mensilità); - Consigliere: € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità); - Consigliere: € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità). IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., alle ore 17:45, dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	Delib. N. 7 del 27.08.2015 (P.to 3 O.d.G.)

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	UMBRIA DIGITALE Sc a RL	0,81%	n. 66 del 17.12.2015	<p>Art. 1 – Denominazione e composizione sociale</p> <p>1. In attuazione dell'art. 11 della l.r. del 29/04/2014, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e segg., denominata: "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."</p> <p>2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello <i>in house providing</i> di cui all'ordinamento comunitario e interno.</p> <p>3. La Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su Umbria Digitale s.c. a r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nel presente Statuto e dalla Convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, stipulata tra tutti i Soci, di seguito detta "Convenzione".</p>	<p>Art. 1 – Denominazione e composizione sociale</p> <p>1. In attuazione dell'art. 11 della l.r. n. 9 del 29/04/2014, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e segg., denominata: "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."</p> <p>2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale, da qualificarsi secondo i limiti dell'ordinamento interno e dell'ordinamento europeo, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello <i>in house providing</i> di cui all'ordinamento comunitario e interno.</p> <p>3. La Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su Umbria Digitale s.c. a r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nel presente Statuto e dalla Convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, stipulata tra tutti i Soci, di seguito detta "Convenzione".</p>
				<p>Articolo 2 – Sede</p> <p>1. La Società ha sede in Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.</p> <p>2. Il domicilio dei Soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.</p>	<p>Articolo 2 – Sede</p> <p>1. La Società ha sede in Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.</p> <p>2. Il domicilio dei Soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.</p>
				<p>Articolo 3 – Finalità</p> <p>1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.</p> <p>2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.</p> <p>3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.</p> <p>4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico privato.</p> <p>La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.</p> <p>5. La società può altresì compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; al medesimo fine e con le limitazioni di cui al precedente comma, essa può pure prestare, nel proprio interesse, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.</p>	<p>Articolo 3 – Finalità</p> <p>1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.</p> <p>2. La Società, in conformità a quanto disposto ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.</p> <p>Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici regionali e degli investimenti programmati.</p> <p>3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.</p> <p>4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.</p>
				<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.</p> <p>2. La Società può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente delibera per deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.</p> <p>2. La Società può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea.</p>
				<p>Articolo 5 – Soci consorziati</p> <p>1. Sono Soci consorziati della Società Consortile: la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la Società consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti e gli organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria.</p> <p>2. I diritti di ogni Socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo in sede di Unità di Controllo di cui all'art. 30, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.</p> <p>3. Con la Convenzione sono regolati modalità e termini a garanzia della rappresentanza degli Enti consorziati nella Unità di Controllo istituita ai sensi dell'art. 30 per l'esercizio del controllo analogo congiunto.</p>	<p>Articolo 5 – Soci consorziati</p> <p>1. Sono Soci consorziati della Società Consortile: la Regione, che ne detiene la quota di maggioranza assoluta, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la Società consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti e gli organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria.</p> <p>2. I diritti di ogni Socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo in sede di Unità di Controllo di cui all'art. 30, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.</p> <p>3. Con la Convenzione sono regolati modalità e termini a garanzia della rappresentanza degli Enti consorziati nella Unità di Controllo istituita ai sensi dell'art. 30 per l'esercizio del controllo analogo congiunto.</p>
				<p>Articolo 6 – Ammissione di nuovi Soci</p> <p>1. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità interregionali o nazionali tra quelli indicati all'art. 5 e previa sottoscrizione della Convenzione.</p>	<p>Articolo 6 – Ammissione di nuovi Soci</p> <p>1. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità interregionali o nazionali tra quelli indicati all'art. 5 e previa sottoscrizione della Convenzione.</p>
				<p>Articolo 7 – Obblighi dei Soci</p> <p>1. I Consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, la Convenzione, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali, nonché a versare i contributi consorziati e a partecipare all'attività della Società.</p>	<p>Articolo 7 – Obblighi dei Soci</p> <p>1. I Consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, la Convenzione, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali, nonché a versare i contributi consorziati e a partecipare all'attività della Società.</p>
				<p>Articolo 8 – Partecipazioni</p> <p>1. Stante la natura pubblica dei Soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina e ai controlli della normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>Articolo 8 – Partecipazioni</p> <p>1. Stante la natura pubblica dei Soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina e ai controlli della normativa tempo per tempo vigente.</p>
				<p>Articolo 9 – Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), suddiviso in quote come per legge, interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge.</p>	<p>Articolo 9 – Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), suddiviso in quote come per legge, interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge.</p>
				<p>Articolo 10 - Trasferimento quote</p> <p>1. Le quote sono trasferibili per atto fra vivi solo a favore dei soggetti pubblici indicati all'articolo 5 e con il preventivo gradimento dell'Assemblea, previa sottoscrizione della Convenzione.</p> <p>2. E' escluso il vincolo a favore di terzi.</p>	<p>Articolo 10 - Trasferimento quote</p> <p>1. Le quote sono trasferibili per atto fra vivi solo a favore dei soggetti pubblici indicati all'articolo 5 e con il preventivo gradimento dell'Assemblea, previa sottoscrizione della Convenzione.</p> <p>2. E' escluso il vincolo a favore di terzi.</p>

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p><i>Articolo 11 – Inefficacia</i> 1. La cessione di quote e la costituzione di pegno sulle stesse, attuati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, sono inefficaci nei confronti della Società.</p> <p><i>Articolo 12 - Aumento di capitale</i> 1. In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2481 c.c..</p> <p><i>Articolo 13 - Riserva legale</i> 1. La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. 2. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.</p> <p><i>Articolo 14 - Patrimonio e Fondo consortile</i> 1. Il patrimonio della Società è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio; b) dal fondo di riserva legale costituito con l'accantonamento dell'utile di esercizio. 2. Il Fondo consortile, ex art. 2615 ter c.c., è costituito: a) dalle quote consortili ordinarie, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso secondo quanto previsto nel Budget di previsione predisposto dall'organo amministrativo e approvato dai soci come previsto dall'art. 15 , con lo scopo di coprire i costi necessarie per erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali che vengono garantiti ad ogni socio; b) dalle quote consortili ordinarie a conguaglio, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso dall'organo amministrativo, entro il mese di novembre di ogni anno con lo scopo di coprire l'eventuale eccedenza del totale dei costi per garantire i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali della società stimate nel Budget preventivo rispetto al totale dei medesimi costi che risulteranno a consuntivo nel Bilancio d'esercizio. 3. La società si dota di apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la determinazione analitica dei contributi al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c. e relativi criteri di riparto ai soci, al quale si atterrà l'organo amministrativo. L'assemblea dei soci delibera favorevolmente il Regolamento con le maggioranze previste per le deliberazioni delle modifiche dello statuto. 4. Il Fondo Consortile, che garantisce le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, accoglie la sintesi del risultato dell'esercizio una volta accantonata la relativa quota al fondo di riserva come previsto all'art. 13, e diminuisce per la coperture di perdite. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile.</p> <p><i>Articolo 15 - Esercizio sociale – Bilancio, budget di previsione e Piano triennale</i> 1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 Dicembre. 2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del c.c.. 3. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. 4. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni: a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote; b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto; c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali; d) gli impegni finanziari per la Società superiori al trenta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 5. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci. 6. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.; d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. 7. Nel Budget di previsione è determinata la quota di contributo annuale che ogni socio dovrà corrispondere al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c., come previsto dall'art. 14. 8. Il Budget di previsione, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati ed il riparto degli stessi in capo ai soci che dovranno provvedere a corrisponderli alla società, in base all'utilizzo dei servizi ricevuti, è corredato dalla relazione dell'organo amministrativo di commento ed è allegato al piano annuale delle attività per l'esercizio successivo. 9. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale. 10. L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi degli artt. 13 e 14. 11. E' vietata la distribuzione di utili, salvo la eventuale ripartizione dei risultati di gestione tra i soci in proporzione agli oneri da questi sostenuti. 12. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati.</p> <p><i>Art. 16 – Responsabilità</i> 1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società, con il proprio patrimonio. 2. In nessun caso i soci partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedano versamenti di contributi in denaro o qualunque natura.</p>	<p><i>Articolo 11 – Inefficacia</i> 1. La cessione di quote e la costituzione di pegno sulle stesse, attuati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, sono inefficaci nei confronti della Società.</p> <p><i>Articolo 12 - Aumento di capitale</i> 1. In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute.</p> <p><i>Articolo 13 - Riserva legale</i> 1. La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. 2. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.</p> <p><i>Articolo 14 - Patrimonio e Fondo consortile</i> 1. Il patrimonio della Società è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio; b) dal fondo di riserva legale costituito con l'accantonamento dell'utile di esercizio. 2. Il Fondo consortile, ex art. 2615 ter c.c., è costituito: a) dalle quote consortili ordinarie, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso secondo quanto previsto nel Budget di previsione predisposto e approvato con le procedure previste dagli artt. 15 e 23, con lo scopo di coprire i costi necessari e per erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali che vengono garantiti ad ogni socio. 3. La società si dota di apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la determinazione analitica dei contributi al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c. e relativi criteri di riparto ai soci, al quale si atterrà l'organo amministrativo. L'assemblea dei soci nel rispetto della Convenzione, approva il Regolamento con le maggioranze previste per le deliberazioni delle modifiche dello statuto. 4. Il Fondo Consortile, che garantisce le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, accoglie la sintesi del risultato dell'esercizio una volta accantonata la relativa quota al fondo di riserva come previsto all'art. 13, e diminuisce per la coperture di perdite. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile.</p> <p><i>Articolo 15 - Esercizio sociale – Bilancio, budget di previsione e Piano triennale</i> 1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 Dicembre. 2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del c.c.. 3. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. 4. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni: a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote; b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto; c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali; d) gli impegni finanziari per la Società superiori al trenta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 5. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci. 6. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.; d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. 7. Nel Budget di previsione è determinata la quota di contributo annuale che ogni socio dovrà corrispondere al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c.. 8. Il Budget di previsione, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati ed il riparto degli stessi in capo ai soci che dovranno provvedere a corrisponderli alla società, in base all'utilizzo dei servizi ricevuti, è corredato dalla relazione dell'organo amministrativo di commento ed è allegato al piano annuale delle attività per l'esercizio successivo. 9. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale. 10. L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi degli artt. 13 e 14. 11. E' vietata la distribuzione di utili. 12. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati.</p> <p><i>Art. 16 – Responsabilità</i> 1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società, con il proprio patrimonio. 2. In nessun caso i soci partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedano versamenti di contributi in denaro o qualunque natura.</p>

ALLEGATO 2
REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p><i>Articolo 17 - Organi Sociali</i> 1. Gli organi Sociali sono: a) l'Amministratore Unico; b) l'Assemblea dei consorziati; c) l'Organo di controllo. L'assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali aziende dei Soci partecipanti o loro delegati.</p> <p><i>Articolo 18 - Decisioni dei Soci – Assemblea</i> 1. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 2. L'assemblea delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Nell'espressione del voto i soci si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione. Spetta all'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico; c) l'adozione dei regolamenti interni; d) la nomina dell'Amministratore Unico; e) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, tenendo conto della vigente normativa in materia per le Società a partecipazione pubblica; f) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., degli interventi straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel Piano triennale ed annuale approvato ai sensi della lettera b); g) la nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2014, e la determinazione del compenso; h) di deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco; i) di deliberare sulla riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio; j) di deliberare sulla riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del medesimo; k) di deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Società; l) la nomina dei liquidatori, della loro sostituzione e dei loro poteri.</p> <p><i>Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea</i> 1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione del piano triennale e annuale di attività e relativi budget. 2. L'Assemblea è altresì convocata entro sette giorni quando vi sia la richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei Soci o dall'Organo di Controllo. 3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. 4. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.</p> <p><i>Articolo 20 - Intervento alle Assemblee</i> 1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento dei contributi. 2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio. 3. Ogni Socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale.</p> <p><i>Articolo 21 - Presidenza della Assemblea</i> 1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio. 2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Segretario ed inoltre, quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o, per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.</p> <p><i>Articolo 22 – Amministratore Unico</i> 1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea dei Soci.</p> <p><i>Articolo 23 – Poteri dell'Amministratore Unico</i> 1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa rappresentanza, di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 2. L'Amministratore Unico predispone, nell'ambito della delega conferita al medesimo dalla Convenzione, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione e li trasmette ai Soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro osservazioni affinché possano essere apportati gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre. 3. L'Amministrazione Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci e alla Unità di Controllo di cui all'art. 30 le relazioni semestrali in merito: a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione; b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività; c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.</p> <p><i>Articolo 24 - Organo di controllo</i> 1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. 2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. 4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.</p>	<p><i>Articolo 17 - Organi Sociali</i> 1. Gli organi Sociali sono: a) l'Amministratore Unico; b) l'Assemblea dei consorziati; c) l'Organo di controllo. L'assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Soci partecipanti o loro delegati.</p> <p><i>Articolo 18 - Decisioni dei Soci – Assemblea</i> 1. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 2. L'assemblea delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Nell'espressione del voto i soci si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione. Spetta all'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico; c) l'adozione dei regolamenti interni; d) la nomina dell'Amministratore Unico; e) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, tenendo conto della vigente normativa in materia per le Società a partecipazione pubblica; f) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., degli interventi straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel Piano triennale ed annuale approvato ai sensi della lettera b); g) la nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2014, e la determinazione del compenso; h) di deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco; i) di deliberare sulla riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio; j) di deliberare sulla riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del medesimo; k) di deliberare sull'aumento di capitale sociale; l) di deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Società; m) la nomina dei liquidatori, della loro sostituzione e dei loro poteri.</p> <p><i>Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea</i> 1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione del piano triennale e annuale di attività e relativi budget. 2. L'Assemblea è altresì convocata entro sette giorni quando vi sia la richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei Soci o dall'Organo di Controllo. 3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. 4. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.</p> <p><i>Articolo 20 - Intervento alle Assemblee</i> 1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento dei contributi. 2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio. 3. Ogni Socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale.</p> <p><i>Articolo 21 - Presidenza della Assemblea</i> 1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio. 2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Segretario ed inoltre, quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o, per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.</p> <p><i>Articolo 22 – Amministratore Unico</i> 1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea dei Soci.</p> <p><i>Articolo 23 – Poteri dell'Amministratore Unico</i> 1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa rappresentanza, di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 2. L'Amministratore Unico predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 30, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione e li trasmette almeno 30 gg. prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci all'Unità di controllo ed ai Soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro osservazioni affinché possano essere apportati gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre. 3. L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci e alla Unità di Controllo di cui all'art. 30 le relazioni semestrali in merito: a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione; b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività; c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.</p> <p><i>Articolo 24 - Organo di controllo</i> 1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. 2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. 4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.</p>

ALLEGATO 2
REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p><i>Articolo 25 - Bilancio e avanzi di gestione</i> 1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. 3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni. 4. La società potrà ricevere dai soci versamenti e/o anticipazioni sotto qualsiasi forma, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a copertura perdite, senza diritto di restituzione, e/o finanziamenti, fruttiferi o meno di interessi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Salvo diversa determinazione per iscritto, i suddetti versamenti, anticipazioni e finanziamenti, sono infruttiferi di interessi.</p>	<p><i>Articolo 25 - Bilancio e avanzi di gestione</i> 1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. 3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni. 4. La società potrà ricevere dai soci versamenti e/o anticipazioni sotto qualsiasi forma, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a copertura perdite, senza diritto di restituzione, e/o finanziamenti, fruttiferi o meno di interessi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Salvo diversa determinazione per iscritto, i suddetti versamenti, anticipazioni e finanziamenti, sono infruttiferi di interessi.</p>
				<p><i>Articolo 26 - Verbalizzazione assemblee</i> 1. Le assemblee possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede Sociale, purché sia assicurata per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto: - la possibilità di identificazione reciproca; - la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale; - la partecipazione alla discussione e al diritto di voto. 2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, le riunioni assembleari si considerano, svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 3. La verbalizzazione è effettuata dall'Amministratore Unico e dal Segretario.</p>	<p><i>Articolo 26 - Verbalizzazione assemblee</i> 1. Le assemblee possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede Sociale, purché sia assicurata per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto: - la possibilità di identificazione reciproca; - la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale; - la partecipazione alla discussione e al diritto di voto. 2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, le riunioni assembleari si considerano, svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 3. La verbalizzazione è effettuata dall'Amministratore Unico e dal Segretario.</p>
				<p><i>Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione</i> 1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. 3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale Sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fidejussorie a carico dei singoli consorziati ancora in essere sono devolute alla Regione Umbria.</p>	<p><i>Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione</i> 1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. 3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale Sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fidejussorie a carico dei singoli consorziati ancora in essere sono devolute alla Regione Umbria.</p>
				<p><i>Articolo 28 - Regolamento interno della Società</i> 1. L'assemblea, per assicurare il migliore funzionamento della Società, può dotarsi di un regolamento interno relativo al funzionamento degli organi Sociali ed alle procedure da adottare per garantire la qualità dei servizi e l'economicità della gestione.</p>	<p><i>Articolo 28 - Regolamento interno della Società</i> 1. L'assemblea, per assicurare il migliore funzionamento della Società, può dotarsi di un regolamento interno relativo al funzionamento degli organi Sociali ed alle procedure da adottare per garantire la qualità dei servizi e l'economicità della gestione.</p>
				<p><i>Articolo 29 - Rinvio alle disposizioni di legge</i> 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.</p>	<p><i>Articolo 29 - Rinvio alle disposizioni di legge</i> 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.</p>
				<p><i>Articolo 30 - Controllo dei Soci</i> 1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "Unità di Controllo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante la Convenzione tra Soci. In particolare la Unità di Controllo è investita di tutti i poteri di controllo definiti nel presente Statuto e nella Convenzione sottoscritta dai Soci. 2. Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione. 3. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti.</p>	<p><i>Articolo 30 - Controllo dei Soci</i> 1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi anche mediante l'istituzione di un organismo denominato "Unità di Controllo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante la Convenzione tra Soci. In particolare la Unità di Controllo è investita di tutti i poteri di controllo definiti nel presente Statuto e nella Convenzione sottoscritta dai Soci. 2. Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione. 3. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti. 4. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 1 costituisce il presupposto per la configurazione <i>in house</i> di Umbria Digitale Scarl.</p>
					<p><i>Articolo 30 bis - Potere di recesso</i> Ciascun socio può esercitare il potere di recesso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per: a) modifica dell'oggetto sociale; b) fusione o trasformazione della Società; c) inosservanza da parte dell'Amministratore Unico delle procedure stabilite dall'art. 23 dello Statuto, a tutela degli interessi e delle finalità istituzionali perseguite dai soci mediante la partecipazione nella Società; d) violazione dei diritti del socio; e) violazione da parte dell'Amministratore Unico della competenza assembleare senza autorizzazione di quest'ultima; f) aumento superiore al 50% dei costi societari previsti nel budget preventivo.</p>
				<p><i>Articolo 31 - Foro competente</i> 1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari saranno sottoposte al Foro di Perugia.</p>	<p><i>Articolo 31 - Foro competente</i> 1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari saranno sottoposte al Foro di Perugia.</p>

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA	4,53%	n. 54 del 29.10.2015	<p>Art. 1 1.1 E' corrente una società per azioni con la denominazione "Umbria T.P.L. e Mobilità – Società per Azioni" ovvero "Umbria TPL e Mobilità spa".</p> <p>Art. 2 2.1 La società ha sede legale nel Comune di Perugia, all'indirizzo che tempo per tempo è stabilito dall'organo di amministrazione; essa stabilimenti, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ed unità locali di amministrazione, per deliberazione dell'organo di Amministrazione.</p> <p>Art. 3 3.1 La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Art. 4 4.1 La società ha per oggetto l'esercizio di attività di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata; la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione; la gestione di parcheggi a pagamento sia in struttura che di superficie. L'attività potrà essere esercitata sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate. La società potrà svolgere l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi genere, siano essi fabbricati industriali, fabbricati di civile abitazione e non; la costruzione di fabbricati in genere per uso industriale e commerciale; l'attività di gestione di immobili in genere, sia di proprietà che di terzi, e la locazione degli stessi, anche "chiavi in mano", comprensivi del personale di manutenzione e di ogni altro servizio connesso alla operatività specifica dei richiedenti. 4.2 Allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, tutte costituenti l'oggetto ed il campo di attività sociale, la società potrà costituire anche sedi secondarie e filiali, in Italia e all'Estero, aventi oggetto simile o complementare, così come potrà assumere la partecipazione in altre Società pure esse operanti nei medesimi campi di attività e compiere ogni attività connessa, come la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazione con privati, società, Enti e Amministrazioni, sia pubbliche che private, civili, militari, ecc. Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, assumere e concedere aziende in locazione esercenti attività analoghe, similari o complementari. 4.3 Potrà inoltre svolgere sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici a società controllate, collegate o comunque partecipate, nonché eventualmente a terzi, nel rispetto delle riserve professionali stabilite dalla legge, potrà erogare servizi finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte o comunque partecipate da essa società o da tali imprese, nel rispetto delle riserve professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari che svolgono attività nei confronti del pubblico.</p>	<p>Art. 1 1.1 E' corrente una società per azioni con la denominazione "Umbria T.P.L. e Mobilità – Società per Azioni" ovvero "Umbria TPL e Mobilità Spa".</p> <p>Art. 2 2.1 La società ha sede legale nel Comune di Perugia, all'indirizzo che tempo per tempo è stabilito dall'organo di amministrazione; essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ed unità locali di amministrazione, per deliberazione dell'organo di amministrazione.</p> <p>Art. 3 3.1 La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Art. 4 4.1 La società ha per oggetto la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata; la gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione; la gestione di parcheggi a pagamento sia in struttura che di superficie. L'attività potrà essere esercitata sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate. La società potrà svolgere l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi genere, l'attività di gestione di immobili in genere, sia di proprietà che di terzi, e la locazione degli stessi. 4.2 La società potrà svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). Allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, tutte costituenti l'oggetto ed il campo di attività sociale, la società potrà costituire anche sedi secondarie e filiali, in Italia e all'Estero, aventi oggetto simile o complementare, così come potrà assumere la partecipazione in altre Società pure esse operanti nei medesimi campi di attività e compiere ogni attività connessa, come la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazione con privati, società, Enti e Amministrazioni, sia pubbliche che private, civili, militari, ecc. Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, assumere e concedere aziende in locazione esercenti attività analoghe, similari o complementari. 4.3 Potrà inoltre svolgere sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici a società controllate, collegate o comunque partecipate, nonché eventualmente a terzi, nel rispetto delle riserve professionali stabilite dalla legge, potrà erogare servizi finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte o comunque partecipate da essa società o da tali imprese, nel rispetto delle riserve professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari che svolgono attività nei confronti del pubblico.</p>
				<p>Art. 5 5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 54.075.000,00 (cinquantaquattromilionisettantacinquemila/00) ed è diviso in numero 54.075.000 (cinquantaquattromilionisettantacinquemila) azioni ordinarie aventi tutte gli stessi diritti, ciascuna del valore di euro 1,00 (uno/00). 5.2 Le azioni sono nominative.</p>	<p>Art. 5 5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 54.075.000,00 (cinquantaquattromilionisettantacinquemila/00) ed è diviso in numero 54.075.000 (cinquantaquattromilionisettantacinquemila) azioni ordinarie aventi tutte gli stessi diritti, ciascuna del valore di euro 1,00 (uno/00). 5.2 Le azioni sono nominative.</p>
				<p>Art. 6 6.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni; può altresì essere ridotto ai sensi di legge, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di partecipazione in altre imprese. 6.2 Nell'ipotesi di aumento del capitale a pagamento, i soci hanno diritto di opzione nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 2441 cod. civ.. Ai soci è riservato anche il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate, ai sensi del terzo comma dell'art. 2441 cod. civ. 6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato ai sensi e sotto l'osservanza di quanto disposto dal quinto e dall'ottavo comma dell'art. 2441 cod. civ.. In caso di aumento del capitale, i versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di amministrazione nei termini stabiliti dalla deliberazione di aumento e, nell'eventualità in cui questa nulla disponga al riguardo, nei termini che tale organo ritenga opportuni.</p>	<p>Art. 6 6.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni; può altresì essere ridotto ai sensi di legge, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di partecipazione in altre imprese. 6.2 Nell'ipotesi di aumento del capitale a pagamento, i soci hanno diritto di opzione nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 2441 cod. civ.. Ai soci è riservato anche il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate, ai sensi del terzo comma dell'art. 2441 cod. civ. 6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato ai sensi e sotto l'osservanza di quanto disposto dal quinto e dall'ottavo comma dell'art. 2441 cod. civ.. In caso di aumento del capitale, i versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di amministrazione nei termini stabiliti dalla deliberazione di aumento e, nell'eventualità in cui questa nulla disponga al riguardo, nei termini che tale organo ritenga opportuni.</p>
				<p>Art. 7 7.1 Le azioni sono indivisibili. 7.2 I diritti e gli obblighi inerenti le azioni seguono il titolo, il cui possesso importa, di pieno diritto, adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto. 7.4 Nel caso di comproprietà di azioni, i comproprietari debbono nominare un rappresentante comune, dandone comunicazione alla società per le annotazioni nel libro dei soci; il rappresentante comune esercita i diritti dei comproprietari e qualsiasi comunicazione fatta a lui ha effetto anche nei confronti degli altri comproprietari. 7.5 L'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante comune ed i propri rappresentati non ha rilievo verso la società.</p>	<p>Art. 7 7.1 Le azioni sono indivisibili. 7.2 I diritti e gli obblighi inerenti le azioni seguono il titolo, il cui possesso importa, di pieno diritto, adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto. 7.4 Nel caso di comproprietà di azioni, i comproprietari debbono nominare un rappresentante comune, dandone comunicazione alla società per le annotazioni nel libro dei soci; il rappresentante comune esercita i diritti dei comproprietari e qualsiasi comunicazione fatta a lui ha effetto anche nei confronti degli altri comproprietari. 7.5 L'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante comune ed i propri rappresentati non ha rilievo verso la società.</p>

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p>Art. 8 8.1 L'alienazione di azioni, di obbligazioni convertibili, dei diritti di opzione e di altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, la costituzione di usufrutto o pegno, di riporto e di sequestro convenzionale sulle azioni, sulle obbligazioni convertibili, sui diritti di opzione e su altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, il trasferimento o la rinuncia ai diritti di opzione in favore di soci o di terzi sono operazioni soggette a prelazione in favore dei soci, in proporzione alle azioni possedute, secondo la disciplina dettata dai seguenti commi, disciplina applicabile anche nell'ipotesi in cui il terzo sia costituito da società fiduciaria. 8.2 Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, nel contempo inviando l'offerta per conoscenza anche alla società; l'offerta deve specificare il nome del terzo o dei terzi obbligatisi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negoziabilmente, le condizioni e le modalità di pagamento, nonché, nei casi in cui il corrispettivo non sia convenuto in denaro o in beni fungibili o il trasferimento sia a titolo gratuito, il corrispettivo in denaro, in linea con il valore economico, che l'offerente intende conseguire dai soci oblati che esercitano il diritto di prelazione; l'offerta fissa altresì il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, che non deve comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni. L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 8.3 La medesima procedura indicata nel precedente comma 2 deve essere seguita qualora il trasferimento sia attuato mediante procedura ad evidenza pubblica, intendendosi per negozio di trasferimento l'insieme del bando di alienazione e dell'offerta proclamata vincitrice. 8.4 Con il termine "trasferire", ai fini dell'applicazione della clausola di prelazione e dell'esercizio del relativo diritto, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, riporto, sequestro convenzionale, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione e liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e altri diritti ad ottenere comunque azioni della società. 8.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro il termine di cui al comma 2, partecipare per iscritto la loro accettazione di questa al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società. L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 8.6 Il diritto di prelazione è validamente esercitato soltanto se è manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto o aggiudicatario, le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. 8.7 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al comma 2 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, e non può trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci. 8.8 Qualunque atto di alienazione delle azioni, dei diritti di opzione e dei diritti ad ottenere comunque azioni della società compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto in questo articolo è inefficace. 8.9 Sino al 31 dicembre 2016 è vietato il trasferimento di azioni. Il divieto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Art. 8 8.1 L'alienazione di azioni, di obbligazioni convertibili, dei diritti di opzione e di altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, la costituzione di usufrutto o pegno, di riporto e di sequestro convenzionale sulle azioni, sulle obbligazioni convertibili, sui diritti di opzione e su altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, il trasferimento o la rinuncia ai diritti di opzione in favore di soci o di terzi sono operazioni soggette a prelazione in favore dei soci, in proporzione alle azioni possedute, secondo la disciplina dettata dai seguenti commi, disciplina applicabile anche nell'ipotesi in cui il terzo sia costituito da società fiduciaria. 8.2 Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, nel contempo inviando l'offerta per conoscenza anche alla società; l'offerta deve specificare il nome del terzo o dei terzi obbligatisi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negoziabilmente, le condizioni e le modalità di pagamento, nonché, nei casi in cui il corrispettivo non sia convenuto in denaro o in beni fungibili o il trasferimento sia a titolo gratuito, il corrispettivo in denaro, in linea con il valore economico, che l'offerente intende conseguire dai soci oblati che esercitano il diritto di prelazione; l'offerta fissa altresì il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, che non deve comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni. L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 8.3 La medesima procedura indicata nel precedente comma 2 deve essere seguita qualora il trasferimento sia attuato mediante procedura ad evidenza pubblica, intendendosi per negozio di trasferimento l'insieme del bando di alienazione e dell'offerta proclamata vincitrice. 8.4 Con il termine "trasferire", ai fini dell'applicazione della clausola di prelazione e dell'esercizio del relativo diritto, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, riporto, sequestro convenzionale, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione e liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e altri diritti ad ottenere comunque azioni della società. 8.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro il termine di cui al comma 2, partecipare per iscritto la loro accettazione di questa al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società. L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 8.6 Il diritto di prelazione è validamente esercitato soltanto se è manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto o aggiudicatario, le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. 8.7 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al comma 2 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, e non può trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci. 8.8 Qualunque atto di alienazione delle azioni, dei diritti di opzione e dei diritti ad ottenere comunque azioni della società compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto in questo articolo è inefficace. 8.9 Sino al 31 dicembre 2016 è vietato il trasferimento di azioni. Il divieto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>
				<p>Art. 9 9.1 I soci che abbiano stipulato un patto parasociale, comunque intitolato, che ricada nelle previsioni dell'art. 2341 – bis cod. Civ. debbono comunicarlo all'organo di amministrazione della società entro trenta giorni dalla stipulazione; l'organo di amministrazione ne dà comunicazione a tutti gli altri soci nei trenta giorni successivi. 9.2 Sono sottoposti alle stesse comunicazioni del comma 1 il rinnovo, la modifica e lo scioglimento di un patto parasociale. 9.3 I patti parasociali debbono essere altresì dichiarati in apertura di ogni assemblea e la dichiarazione è trascritta nel relativo verbale. 9.4 In mancanza delle comunicazioni e della dichiarazione previste nei commi che precedono, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 cod. civ.. 9.5 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Art. 9 9.1 I soci che abbiano stipulato un patto parasociale, comunque intitolato, che ricada nelle previsioni dell'art. 2341 – bis cod. Civ. debbono comunicarlo all'organo di amministrazione della società entro trenta giorni dalla stipulazione; l'organo di amministrazione ne dà comunicazione a tutti gli altri soci nei trenta giorni successivi. 9.2 Sono sottoposti alle stesse comunicazioni del comma 1 il rinnovo, la modifica e lo scioglimento di un patto parasociale. 9.3 I patti parasociali debbono essere altresì dichiarati in apertura di ogni assemblea e la dichiarazione è trascritta nel relativo verbale. 9.4 In mancanza delle comunicazioni e della dichiarazione previste nei commi che precedono, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 cod. civ.. 9.5 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>
				<p>Art. 10 10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma e dall'art. 2497 – quater cod. civ. e negli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma cogente. Non è consentito, invece, il recesso nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., nonché in tutti gli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma derogabile, norma che si intende quindi derogata.</p>	<p>Art. 10 10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma e dall'art. 2497 – quater cod. civ. e negli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma cogente. Non è consentito, invece, il recesso nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., nonché in tutti gli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma derogabile, norma che si intende quindi derogata.</p>
				<p>Art. 11 11.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.</p>	<p>Art. 11 11.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.</p>

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p>Art. 12 12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa è convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, ma in Italia. 12.2 La convocazione dell'assemblea è fatta con comunicazione dell'avviso – con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (o dei luoghi collegati a cura della società, con riguardo al modo di partecipazione previsto all'Art.14.3), della data e dell'ora dell'adunanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso non inferiore a otto giorni, ovvero a quindici se tra le materie da trattare vi è l'approvazione del bilancio. Con lo stesso avviso può essere convocata – per altro giorno – l'adunanza dell'assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'assemblea stessa non risulti validamente costituita. 12.3 Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al domicilio dei soci risultante dal libro soci, ovvero agli indirizzi per l'invio con mezzi diversi dalla lettera raccomandata comunicati da ultimo dal socio alla società. 12.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale.</p> <p>Art. 13 13.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed inoltre se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo dell'amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 13.2 L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare); peraltro ai soci non è consentito di richiedere la convocazione qualora, a norma di legge, l'assemblea debba deliberare su proposta dell'organo di amministrazione ovvero sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti.</p> <p>Art. 14 14.1 L'intervento all'assemblea è limitato agli azionisti cui spetta il diritto di voto. 14.2 E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 14.3 Nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, deve procurarsi che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 14.4 Verificandosi i presupposti indicati nell'Art. 14.3, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.</p> <p>Art. 15 15.1 Hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare le azioni loro intestate prima dell'inizio dei lavori, presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione. 15.2 I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo. 15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da rilasciarsi di volta in volta, da altro socio o da un terzo che non sia però amministratore, sindaco, né dipendente della società, né di società controllate.</p> <p>Art. 16 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal più anziano di età tra i vicepresidenti; in caso di assenza o impedimento del presidente di diritto, l'assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea stessa. 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento del socio o del suo rappresentante. 16.3 L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. 16.4 I verbali delle assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 16.5 Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2375 cod. civ., il verbale è redatto da un notaio.</p> <p>Art. 17 17.1 L'assemblea, ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ., salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto. 17.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto. 17.3 Nel computo del quorum deliberativo non si tiene conto dei diritti di voto non esercitabili dai soci che abbiano un interesse in conflitto a quello della società. 17.4 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>Art. 18 18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci. 18.2 Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso si applicano le norme della disciplina vigente in materia di pubblici servizi e partecipazioni pubbliche. 18.3 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno o più degli amministratori il consiglio dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione. E' quindi esclusa la cooptazione. 18.4 La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea. 18.5 Nella determinazione degli emolumenti agli amministratori, sarà fatto obbligo all'assemblea di determinare i compensi lordi annuali omnicomprensivi ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 39 della Legge Regione Umbria 3 aprile 2012 n. 5, nonché dei criteri da detta normativa stabiliti. 18.6 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Art. 12 12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa è convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, ma in Italia. 12.2 La convocazione dell'assemblea è fatta con comunicazione dell'avviso – con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (o dei luoghi collegati a cura della società, con riguardo al modo di partecipazione previsto all'Art.14.3), della data e dell'ora dell'adunanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso non inferiore a otto giorni, ovvero a quindici se tra le materie da trattare vi è l'approvazione del bilancio. Con lo stesso avviso può essere convocata – per altro giorno – l'adunanza dell'assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'assemblea stessa non risulti validamente costituita. 12.3 Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al domicilio dei soci risultante dal libro soci, ovvero agli indirizzi per l'invio con mezzi diversi dalla lettera raccomandata comunicati da ultimo dal socio alla società. 12.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale.</p> <p>Art. 13 13.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed inoltre se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo dell'amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 13.2 L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare); peraltro ai soci non è consentito di richiedere la convocazione qualora, a norma di legge, l'assemblea debba deliberare su proposta dell'organo di amministrazione ovvero sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti.</p> <p>Art. 14 14.1 L'intervento all'assemblea è limitato agli azionisti cui spetta il diritto di voto. 14.2 E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 14.3 Nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, deve procurarsi che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 14.4 Verificandosi i presupposti indicati nell'Art. 14.3, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.</p> <p>Art. 15 15.1 Hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare le azioni loro intestate prima dell'inizio dei lavori, presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione. 15.2 I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo. 15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da rilasciarsi di volta in volta, da altro socio o da un terzo che non sia però amministratore, sindaco, né dipendente della società, né di società controllate.</p> <p>Art. 16 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal più anziano di età tra i vicepresidenti; in caso di assenza o impedimento del presidente di diritto, l'assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea stessa. 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento del socio o del suo rappresentante. 16.3 L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. 16.4 I verbali delle assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 16.5 Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2375 cod. civ., il verbale è redatto da un notaio.</p> <p>Art. 17 17.1 L'assemblea, ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ., salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto. 17.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto. 17.3 Nel computo del quorum deliberativo non si tiene conto dei diritti di voto non esercitabili dai soci che abbiano un interesse in conflitto a quello della società. 17.4 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>Art. 18 18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri o da un amministratore unico; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci. 18.2 Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso si applicano le norme della disciplina vigente in materia di pubblici servizi e partecipazioni pubbliche. 18.3 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno o più degli amministratori il consiglio dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione. E' quindi esclusa la cooptazione. 18.4 La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea. 18.5 Nella determinazione degli emolumenti agli amministratori, sarà fatto obbligo all'assemblea di determinare i compensi lordi annuali omnicomprensivi ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 39 della Legge Regione Umbria 3 aprile 2012 n. 5, nonché dei criteri da detta normativa stabiliti. 18.6 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.</p>

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA		<p>Art. 19 19.1 Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed uno o due vicepresidenti; esso può nominare uno o più amministratori delegati, e, in aggiunta o in alternativa, un comitato esecutivo. Il presidente, il vicepresidente o i vicepresidenti, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ed i membri del comitato esecutivo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo che, per gli organi delegati, non sia stabilita una durata più breve all'atto della nomina e possono essere rieletti.</p> <p>19.2 L'eventuale remunerazione addizionale per il presidente, per il vicepresidente o per i vicepresidenti, per l'amministratore delegato o per gli amministratori delegati e per gli altri membri del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, salvo quanto stabilito dall'Art. 18.5, e quindi nell'osservanza e con i limiti posti dall'art. 39 della Legge Regione Umbria n. 5 del 3 aprile 2012.</p>	<p>Art. 19 19.1 Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed uno o due vicepresidenti; esso può nominare uno o più amministratori delegati, e, in aggiunta o in alternativa, un comitato esecutivo. Il presidente, il vicepresidente o i vicepresidenti, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ed i membri del comitato esecutivo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo che, per gli organi delegati, non sia stabilita una durata più breve all'atto della nomina e possono essere rieletti.</p> <p>19.2 L'eventuale remunerazione addizionale per il presidente, per il vicepresidente o per i vicepresidenti, per l'amministratore delegato o per gli amministratori delegati e per gli altri membri del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, salvo quanto stabilito dall'Art. 18.5, e quindi nell'osservanza e con i limiti posti dall'art. 39 della Legge Regione Umbria n. 5 del 3 aprile 2012.</p>	
			<p>Art. 20 20.1 Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli interessi della società lo richiedono, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, anche su domanda di almeno due membri del consiglio stesso, o del collegio sindacale, anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.</p> <p>20.2 L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata o con lettera consegnata manualmente o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, ma soltanto mediante lettera consegnata manualmente, messaggio fax o posta elettronica, oppure mediante telegramma.</p>	<p>Art. 20 20.1 Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli interessi della società lo richiedono, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, anche su domanda di almeno due membri del consiglio stesso, o del collegio sindacale, anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.</p> <p>20.2 L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata o con lettera consegnata manualmente o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, ma soltanto mediante lettera consegnata manualmente, messaggio fax o posta elettronica, oppure mediante telegramma.</p>	
			<p>Art. 21 21.1 Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>21.2 Le deliberazioni assunte vengono fatte constare mediante apposito verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal segretario della riunione.</p> <p>21.3 E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>21.4 Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.</p>	<p>Art. 21 21.1 Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>21.2 Le deliberazioni assunte vengono fatte constare mediante apposito verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal segretario della riunione.</p> <p>21.3 E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>21.4 Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.</p>	
			<p>Art. 22 22.1 L'organo di amministrazione è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere al raggiungimento dello scopo sociale ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea.</p> <p>22.2 All'organo di amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365, secondo comma cod. civ., nonché sulla fusione per incorporazione con società totalmente possedute.</p> <p>22.3 Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, conferendogli altresì procura per il compimento della gestione ordinaria.</p>	<p>Art. 22 22.1 L'organo di amministrazione è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere al raggiungimento dello scopo sociale ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea.</p> <p>22.2 All'organo di amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365, secondo comma cod. civ., nonché sulla fusione per incorporazione con società totalmente possedute.</p> <p>22.3 Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, conferendogli altresì procura per il compimento della gestione ordinaria.</p>	
			<p>Art. 23 23.1 Il presidente, oltre che convocare il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sugli argomenti da trattare siano fornite a tutti i consiglieri; al medesimo fanno altresì riferimento le funzioni di controllo dell'operato degli eventuali amministratori delegati, nonché del direttore generale, e la controllership strategica della società e delle sue controllate.</p> <p>23.2 Nel caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce nelle funzioni il vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano.</p>	<p>Art. 23 23.1 Il presidente, oltre che convocare il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sugli argomenti da trattare siano fornite a tutti i consiglieri; al medesimo fanno altresì riferimento le funzioni di controllo dell'operato degli eventuali amministratori delegati, nonché del direttore generale, e la controllership strategica della società e delle sue controllate.</p> <p>23.2 Nel caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce nelle funzioni il vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano.</p>	
			<p>Art. 24 24.1 Gli organi delegati ed il direttore generale riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni sei mesi sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>	<p>Art. 24 24.1 Gli organi delegati ed il direttore generale riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni sei mesi sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>	
			<p>Art. 25 25.1 La società è legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega o delle deleghe, dall'amministratore delegato o dagli amministratori delegati; nel caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza generale della società è attribuita al vicepresidente e, in caso di più vicepresidenti, a quello più anziano di età, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente, nonché l'ordine di anzianità dei vicepresidenti.</p>	<p>Art. 25 25.1 La società è legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega o delle deleghe, dall'amministratore delegato o dagli amministratori delegati; nel caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza generale della società è attribuita al vicepresidente e, in caso di più vicepresidenti, a quello più anziano di età, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente, nonché l'ordine di anzianità dei vicepresidenti.</p>	
			<p>Art. 26 26.1 Il controllo legale della società, anche contabile e di bilancio, tranne che nel caso previsto all'Art. 27.1, è affidato al collegio sindacale, composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, nominato dall'assemblea dei soci e funzionante a norma di legge.</p> <p>26.2 Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi spettano i compensi stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p>	<p>Art. 26 26.1 Il controllo legale della società, anche contabile e di bilancio, tranne che nel caso previsto all'Art. 27.1, è affidato al collegio sindacale, composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, nominato dall'assemblea dei soci e funzionante a norma di legge.</p> <p>26.2 Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi spettano i compensi stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p>	
			<p>Art. 27 27.1 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è espletata da un revisore legale o da una società di revisione a scelta dell'assemblea, la quale, su proposta del collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.</p>	<p>Art. 27 27.1 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è espletata da un revisore legale o da una società di revisione a scelta dell'assemblea, la quale, su proposta del collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.</p>	
			<p>Art. 28 28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>28.2 Entro il termine e nelle forme di legge l'organo di amministrazione provvede a formare il bilancio di esercizio ed i documenti che per legge lo corredano, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il collegio sindacale ed eventualmente il revisore o la società di revisione provvedono alle relazioni di loro competenza.</p> <p>28.3 L'organo di amministrazione provvede altresì a formare il bilancio consolidato, se la società è tenuta alla redazione di tale documento, ed i documenti che lo corredano, da sottoporre all'assemblea per informazione. Il revisore o la società di revisione provvede alla relazione di sua competenza.</p>	<p>Art. 28 28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>28.2 Entro il termine e nelle forme di legge l'organo di amministrazione provvede a formare il bilancio di esercizio ed i documenti che per legge lo corredano, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il collegio sindacale ed eventualmente il revisore o la società di revisione provvedono alle relazioni di loro competenza.</p> <p>28.3 L'organo di amministrazione provvede altresì a formare il bilancio consolidato, se la società è tenuta alla redazione di tale documento, ed i documenti che lo corredano, da sottoporre all'assemblea per informazione. Il revisore o la società di revisione provvede alla relazione di sua competenza.</p>	

ALLEGATO 2

REPORT ANNUALE MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2015

N.	SOCIETÀ PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DELIBERAZIONE C.C.	NORMA PRECEDENTE	NORMA APPROVATA
1	CONTINUA			<p>Art. 29 29.1 L'utile netto risultante dal bilancio è così suddiviso: (a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al limite previsto dalla legge; (b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo e per eventuali devoluzioni, in tutto o in parte, a riserve straordinarie o speciali. 29.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato a partire dal giorno di esigibilità che viene fissato dall'assemblea e, in difetto, dall'organo di amministrazione. 29.3 I dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società dopo 5 (cinque) anni dal giorno di esigibilità.</p> <p>Art. 30 30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ma con la facoltà di revocarli, ed inoltre esercita gli altri poteri, inerenti la liquidazione, previsti dall'art. 2487 cod. civ.. 30.2 In sede di liquidazione può procedersi all'assegnazione ai soci, o gruppi di soci, di tutte le attività sociali o di parte di esse.</p> <p>Art. 31 31.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.</p> <p>Art. 32 32.1 L'organo amministrativo, sino alla definizione delle nuove gare relative al trasporto pubblico locale nella Regione Umbria, dovrà del gruppo – con particolare riferimento al piano industriale ed all'organigramma aziendale – sulla base dei principi e delle finalità formulate dall'assemblea dei soci, informando periodicamente l'assemblea, con cadenza almeno semestrale, dell'evoluzione dell'attività di riorganizzazione. 32.2 Le operazioni riguardanti l'acquisto o la cessione di aziende, rami di aziende o partecipazioni qualificate in imprese, la realizzazione di operazioni straordinarie di conferimento di azienda, fusione o scissione che non rientrano nei piani di sviluppo della società presentati all'assemblea dei soci, dovranno essere comunicate ai soci almeno 30 giorni prima della loro esecuzione.</p>	<p>Art. 29 29.1 L'utile netto risultante dal bilancio è così suddiviso: (a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al limite previsto dalla legge; (b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo e per eventuali devoluzioni, in tutto o in parte, a riserve straordinarie o speciali. 29.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato a partire dal giorno di esigibilità che viene fissato dall'assemblea e, in difetto, dall'organo di amministrazione. 29.3 I dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società dopo 5 (cinque) anni dal giorno di esigibilità.</p> <p>Art. 30 30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ma con la facoltà di revocarli, ed inoltre esercita gli altri poteri, inerenti la liquidazione, previsti dall'art. 2487 cod. civ.. 30.2 In sede di liquidazione può procedersi all'assegnazione ai soci, o gruppi di soci, di tutte le attività sociali o di parte di esse.</p> <p>Art. 31 31.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.</p> <p>Art. 32 32.1 L'organo amministrativo, sino alla definizione delle nuove gare relative al trasporto pubblico locale nella Regione Umbria, dovrà del gruppo – con particolare riferimento al piano industriale ed all'organigramma aziendale – sulla base dei principi e delle finalità formulate dall'assemblea dei soci, informando periodicamente l'assemblea, con cadenza almeno semestrale, dell'evoluzione dell'attività di riorganizzazione. 32.2 Le operazioni riguardanti l'acquisto o la cessione di aziende, rami di aziende o partecipazioni qualificate in imprese, la realizzazione di operazioni straordinarie di conferimento di azienda, fusione o scissione che non rientrano nei piani di sviluppo della società presentati all'assemblea dei soci, dovranno essere comunicate ai soci almeno 30 giorni prima della loro esecuzione.</p>

ALLEGATO 3

REPORT ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE STESSE – ANNO 2015

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE (diretta/indiretta)	AZIONI CONTENIMENTO COSTI	DETTAGLIO DEI RISPARMI DA CONSEGUIRE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OBIETTIVO N. 1	OBIETTIVO N. 2	OBIETTIVO N. 3
1	AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA	Diretta 100%	Obiettivo 1 - riconfigurazione della mission della società. Attraverso l'analisi dei servizi affidati alla società si dovranno individuare i servizi e/o le funzioni amministrative da affidare in house providing e di quelli da reinternalizzare e/o da mettere sul mercato; Obiettivo 2 - ristrutturazione della società in funzione dei servizi che l'Ente intende affidare in house providing; Obiettivo 3 - riduzione dei costi dell'organo di amministrazione mediante il passaggio dall'organo collegiale all'Amministratore Unico.	A seguito del passaggio dal CDA all'Amministratore Unico, nell'anno 2015 si potrà registrare un risparmio annuo di spesa di almeno € 6.000,00 rispetto all'anno 2014	Entro il 31 dicembre 2015	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	Con deliberazione n. 4 del 20.02.2014 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche allo statuto della società A.Se. Spoleto spa in un'ottica di contenimento della spesa ha previsto la nomina di un amministratore unico anziché di un organo collegiale. Con verbale n. 1 dell'08.04.2014 l'assemblea dei soci (parte straordinaria) approva il nuovo statuto il quale all'art. 15 prevede che la società è amministrata dall'Amministratore Unico. Il Sindaco procede alla nomina dell'A.U. [OBIETTIVO 3 RAGGIUNTO nei tempi prefissati]
2	AZIENDA FARMACIE COMUNALI SRL	Diretta 85%	Promozione dell'efficienza della società al fine di migliorare le vendite	Obiettivo 1 - Attivare per l'anno 2015 politiche di contenimento dei costi di funzionamento (in particolare prevedere una riduzione dei costi per assicurazioni del 10% rispetto al 2014). Obiettivo 2 - Incremento del fatturato del 0,5% rispetto all'anno 2014	Entro il 31 dicembre 2015	La Polizza incendio, furto e RC, fermo restando le garanzie in corso, passa da € 7.030,00 ad € 6.300,00, con una minore spesa di € 730,00, corrispondente ad una riduzione dei costi del 10,384%. Polizza RC patrimoniale amministratori passa da € 4.500,00 ad € 3.103,45, con una minore spesa di € 1.396,55, corrispondente ad una riduzione dei costi del 31,03%. Complessivamente il risparmio per le polizze assicurative è pari ad € 2.126,55, corrispondente ad una riduzione dei costi del 18,44%. [OBIETTIVO 1 RAGGIUNTO nei tempi prefissati]	Rispetto all'anno 2014 il fatturato (vendite + prestazioni voce A1 del conto economico) è passato da: € 2.481.637,00 a complessivi € 2.554.182,53 (€ 2.525.576,88 per ricavi vendite + € 28.605,65 altri ricavi e proventi). L'incremento ammonta ad € 72.545,53 (+2,9233% del fatturato rispetto all'anno 2014). [OBIETTIVO 2 RAGGIUNTO nei tempi prefissati]	ASSEGNATI SOLO DUE OBIETTIVI
3	UMBRIA TPL e MOBILITÀ SPA	Diretta 4,53%	Obiettivo 1 - indirizzo di procedere alla riduzione del numero delle società a partecipazione indiretta (cfr paragrafo C2 del presente piano di razionalizzazione); Obiettivo 2 - indirizzo di ridurre il numero di amministratori nelle partecipazioni indirette che si intendono mantenere, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti.	Nel caso in cui le proposte di razionalizzazione del Comune di Spoleto siano valutate positivamente dagli altri soci potrebbero essere ridotte il numero delle partecipazioni indirette	Entro il 31 dicembre 2015	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	ASSEGNATI SOLO DUE OBIETTIVI
4	WEBRED SPA	Diretta 1,03%	Obiettivo 1 - Trasformazione societaria per fusione in Centralcom spa e successivamente trasformazione in società consortile a responsabilità limitata "Umbria Digitale" con ridefinizione della mission della società in base alle disposizioni legislative della Regione dell'Umbria (L.R. n.9/2014) e del progetto legislativo della Regione Umbria di istituzione della società Umbria Digitale	Economie di scala per la gestione dei servizi su ambito intercomunale e riduzione del numero delle società con oggetto analogo a livello regionale Obiettivo 1bis - Fusione di Hiweb in Umbria Digitale	Entro il 30 agosto 2015	Con deliberazione n. 66 del 17.12.2015 il Consiglio Comunale ha preso atto della fusione per incorporazione di Webred spa in Centralcom spa e la trasformazione di Centralcom spa in Umbria Digitale Sc a r.l. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale approva il progetto di fusione per incorporazione della società Hiweb srl in Umbria Digitale Sc a r.l. Con deliberazione n. 1 del 18.12.2015 l'assemblea dei soci (parte straordinaria) di Umbria Digitale Sc a r.l. approva la fusione per incorporazione della società Hiweb srl nella società Umbria Digitale Sc a r.l. [OBIETTIVO 1 e 1 bis RAGGIUNTO nei tempi prefissati]	ASSEGNATO SOLO UN OBIETTIVO	ASSEGNATO SOLO UN OBIETTIVO
5	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	Diretta 28,52%	Obiettivo 1 - indirizzo di ridurre il numero di amministratori nelle partecipazioni indirette, se mantenute, Vus GPL srl, ICT valle Umbra Servizi srl, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Obiettivo 2 - indirizzo di migliorare l'efficienza della gestione dei rifiuti, in particolare mediante incremento della % di raccolta differenziata con raggiungimento del 42% nell'anno 2015 nel Comune di Spoleto.	Riduzione del costo per gli amministratori; Razionalizzazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati a seguito dell'obiettivo di incremento della raccolta differenziata del +3% nel 2015 rispetto all'anno 2014	Entro il 31 dicembre 2015	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE	ASSEGNATI SOLO DUE OBIETTIVI